



COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
PROVINCIA DI PIACENZA

DOMANDA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL PROGRAMMA REGIONALE PER LA RINEGOZIAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE (LEGGE REGIONALE N. 24/2001 – DGR N. 760)

All'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Borgonovo Val Tidone

Sezione a cura del locatore

Il sottoscritto

Nome e cognome		
nato a		il
C.F.		
tel.		Mail

in qualità di locatore, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false

CHIEDE

il contributo a fondo perduto previsto dal Programma regionale per la rinegoziazione dei canoni di locazione.

A tale scopo

DICHIARA

- di avere

(barrare la casella che interessa)

<input type="checkbox"/>	Cittadinanza italiana
<input type="checkbox"/>	Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea
<input type="checkbox"/>	Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche

- di non essere coniugato con il conduttore e di non avere rapporto di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado con il conduttore
- Dati della abitazione in locazione

situata nel Comune di		
in via		n.

- Dati del contratto di locazione rinegoziato

Estremi della registrazione all'Agenzia delle Entrate					
codice ufficio	anno	serie	numero	sotto numero	Data di registrazione (gg/mm/aaaa) (A1)
Categoria catastale (A2)					
Durata locazione (gg/mm/aaaa) (A3)		dal	al		
Canone mensile (€) (A4)					

- Tipologia della rinegoziazione utilizzata (B)

(barrare la tipologia utilizzata)

Riduzione dell'importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 Legge n. 431/98) o concordato (art. 2, comma 3 Legge n. 431/98) senza la modifica della tipologia contrattuale

1.1 Durata tra 6 e 12 mesi

1.2 Durata tra 6 e 12 mesi: solo nel caso di conduttore che alla data del 01/05/2023 risiedeva anagraficamente o dimorava abitualmente in una abitazione colpita dagli eventi calamitosi e situata in uno dei territori di cui all'Allegato 1 del DL 1° giugno 2023 n.61

1.3 Durata oltre 12 e fino a 18 mesi

1.4 Durata oltre 18 mesi

Oppure

Riduzione dell'importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1 Legge n. 431/98) a concordato (art. 2, comma 3 Legge n. 431/98)

- Dati dell'atto di rinegoziazione del contratto:

Dati dell'atto di rinegoziazione del canone di locazione, senza la modifica della tipologia contrattuale

Estremi della registrazione all'Agenzia delle Entrate			Data di registrazione (gg/mm/aaaa)
Data di stipula (firma) (gg/mm/aaaa) (C1)			
Durata rinegoziazione (gg/mm/aaaa) (C2) (C3)	dal	al	
Durata rinegoziazione (n. mesi) (C3)			
Canone mensile (€) (C4)			

oppure

Dati della rinegoziazione (nuovo contratto di locazione), con modifica della tipologia contrattuale da libero (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 1) a concordato (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3)

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche

- di avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità di € _____; **(D)**
- di essere intestatario o cointestatario del contratto di locazione e della relativa rinegoziazione sopra indicati;
- di avere la residenza oppure la dimora abituale nella abitazione oggetto della rinegoziazione sopra indicata;
- che alla data del 01/05/2023 aveva la residenza oppure la dimora abituale nella abitazione oggetto della rinegoziazione sopra indicata e che tale abitazione è stata colpita dagli eventi calamitosi ed è situata nei territori di cui all'Allegato 1 del DL 1° giugno 2023 n. 61: solo nel caso di rinegoziazione di cui al precedente punto 1.2;
- che nessun componente del nucleo ISEE è assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (alloggio Acer).

DICHIARA

- di essere a conoscenza che il locatore è tenuto a comunicare al Comune di Borgonovo Val Tidone che ha concesso il contributo la eventuale morosità del conduttore;
- di essere a conoscenza che, per l'intera vigenza della rinegoziazione, i componenti del nucleo ISEE del conduttore non possono presentare domanda per il contributo relativo al "Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui alla L.R. n. 24/2001" ("Fondo affitto").

ALLEGA

- copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità

Data e luogo _____

Il locatore	Il conduttore
-------------	---------------

Intervento facoltativo di:

Organizzazione sindacale inquilini	
Organizzazione sindacale proprietà	

Note per la compilazione

(A1) Il contratto deve essere stato registrato all’Agenzia delle Entrate da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda di contributo.

(A2) Sono escluse dal contributo le categorie catastali A/1, A/8, A/9.

(A3) La durata della locazione è quella prevista in prima registrazione oppure, nel caso di contratto prorogato, nell’ultima proroga.

(A4) Canone di locazione specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT e al netto delle spese condominiali ed accessorie.

In caso di comproprietà, indicare il canone per intero, senza tenere conto delle quote di proprietà.

(B) Sono possibili due tipologie di rinegoziazione:

1. Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 1) o concordato (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3)

La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a € 800,00.

Il contributo è di seguito così determinato:

1.1 Contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00: rinegoziazione di durata tra 6 e 12 mesi;

1.2 contributo pari al 100% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00: rinegoziazioni di durata tra 6 e 12 mesi relative a contratti i cui conduttori, alla data del 01/05/2023, risiedevano anagraficamente o dimoravano abitualmente in una abitazione colpita agli eventi calamitosi e situata in uno dei territori di cui all’Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61;

1.3. contributo pari all’80% del mancato introito, comunque non superiore a € 2.500,00: rinegoziazione di durata di oltre 12 e fino a 18 mesi;

1.4. contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a € 3.000,00: rinegoziazione di durata di oltre 18 mesi;

oppure

2. Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 1) a concordato (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3)

Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque essere superiore ad € 700,00.

Il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un contributo massimo comunque non superiore ad € 4.000,00.

(C1) La stipula (firma) della rinegoziazione deve essere avvenuta in data successiva al _____.

(C2) La rinegoziazione non può iniziare prima della data della stipula (firma).

(C3) Nel caso si intenda procedere con una rinegoziazione di durata superiore alla scadenza del contratto rinegoziato, inserire l’intera durata della rinegoziazione (“rinegoziazione programmata”): qualora il contratto rinegoziato non venga prorogato oppure non si proceda alla ulteriore rinegoziazione relativa alla proroga, il contributo verrà ricalcolato e dovranno essere restituite le somme non dovute.

(C4) Canone di locazione specificato nella rinegoziazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT e al netto delle spese condominiali ed accessorie.

In caso di comproprietà, indicare il canone per intero, senza tenere conto delle quote di proprietà.

Il canone rinegoziato deve avere importo superiore ad € 0,00.

(D) ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad € 35.000,00.

Nel caso di rinegoziazione cointestata a più conduttori, la somma del valore ISEE dei nuclei a cui i conduttori appartengono non deve essere superiore ad € 35.000,00.